



COMUNE DI LORANZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40
Del 28/12/2021

COPIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

Nell'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di **PRIMA** convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE.
MARCHIORI CLAUDIO	Sì
GIALDI IVANO DOMENICO A.	Sì
FAZZARI DANIELE	Sì
GIANOLA ELSA	Sì
BONAZZA GIANLUCA	Sì
COBETTO ROBERTO	Sì
LESBO SIMONE	No
ORLANDO PIERLUIGI	Sì
REI ROSA DAVIDE	No
DORTU' OSCAR	Sì
FRANCHINO VALENTINA	Sì
Totale Preseti:	9
Totale Assenti	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **CALVETTI Dott. Claudio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MARCHIORI CLAUDIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si esprime parere favorevole
In ordine alla regolarità **CONTABILE**
(ai sensi dell'art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio
F.to MARCHIORI Claudio

Si esprime parere favorevole
In ordine alla regolarità **TECNICA**
(ai sensi dell'art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000)

Responsabile del Servizio
F.to MARCHIORI Claudio

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e s.m.i. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune di Loranze, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di “società a controllo pubblico” e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all’art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall’articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quote” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”.

con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un’ulteriore “ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

con propria deliberazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di “controllo solitario” e un concetto di “controllo congiunto” declinando nei seguenti quattro aspetti:

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

Inteso che:

- il Comune di Loranze non rientra in alcuna fattispecie di “controllo solitario” mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l’esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su “modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”;

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall’ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “

Considerato che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, non essendovi una variazione dell'assetto partecipativo nelle proprie quote societarie la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere espresso dall'Organo di revisione;

Visto il parere del Responsabile del Servizio dell'Area interessata in merito alla:

✓ **Regolarità tecnica**

✓ **Regolarità contabile**

ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012,

Con votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 ”;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Letto , Approvato e sottoscritto in originale

IL PRESIDENTE
F.to MARCHIORI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Dott. Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTO che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.loranze.to.it (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Loranzè, lì 31/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Dott. Claudio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/01/2022

Perché dichiarata **immediatamente eseguibile**
(art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

X Perché decorsi **10 giorni** dalla data di pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Dott. Claudio

Copia conforme all'originale.

Loranzè 31/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Dott. Claudio

Ricorsi:

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
-